



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Maria Acierno	Presidente
Dott. Marina Meloni	Consigliere
Dott. Laura Tricomi	Consigliere
Dott. Rosario Caiazzo	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere Rel.

Assegno divorzile;
indagini polizia
tributaria

Ud. 5/6/2024 CC

Cron. n. 2284/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 2284/2022 r.g. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata in Roma, nello studio del primo, ██████████ giusta procura speciale in atti

-ricorrente -

contro

██████████ rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricorso, dall'Avv. ██████████ il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-controricorrente-ricorrente incidentale -

1 RG n. 2284/2022 Cons. Est. Luigi D'Orazio



avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1688/2021, depositata in data 9 giugno 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/6/2024 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio;

RILEVATO CHE:

1. Nel 1999 i coniugi [REDACTED] concordavano le condizioni di separazione (chiesta dalla moglie nel 1992) e, successivamente, nel 2007, a seguito di procedimento di modifica delle condizioni di separazione instaurato dalla [REDACTED] il tribunale di Treviso poneva a carico del marito l'assegno mensile di euro 1500,00, di cui euro 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia [REDACTED] che era rimasta invalida al 100% a seguito di un incidente stradale subito nel settembre del [REDACTED] (quando aveva appena 5 anni e per il quale aveva ricevuto dall'assicurazione la somma di lire 383.000.000).

2. Con ricorso del 25/11/2015 lo [REDACTED] chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'obbligo economico a suo carico.

3. La [REDACTED] chiedeva il rigetto del ricorso e l'aumento dell'importo dell'assegno per lei e per la figlia pari al doppio.

4. Nel corso dell'istruttoria il tribunale disponeva CTU per accertare le condizioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi.

5. Il tribunale, con sentenza del 9/4/2020, poneva a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne portatrice di handicap [REDACTED] la somma di euro 500,00, oltre alla somma di euro 1000,00, a titolo di assegno divorzile.



Il tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale, le spese di CTU.

6. Proponeva appello la [REDACTED] chiedendo la somma di euro 2000,00 a titolo di assegno divorzile, insistendo per la richiesta di indagini della polizia tributaria per accertare i redditi della madre e della compagna dello [REDACTED] ed infine contestava la decisione di prime cure per aver compensato le spese di giudizio e per aver posto a carico solidale delle parti le spese della CTU.

7. Si costituiva lo [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale. Inoltre, evidenziava che la [REDACTED] si era appropriata ed aveva speso interamente le somme ricevute dalla figlia [REDACTED] per il risarcimento del danno, operando quindi a danno del patrimonio familiare.

Chiedeva anche che le spese della CTU fossero poste a carico della [REDACTED] che aveva rifiutato la conciliazione proposta in sede di CTU, così come pure le spese legali sorte successivamente al rifiuto.

8. La Corte d'appello di Venezia accoglieva l'appello proposto dalla [REDACTED] e determinava l'assegno divorzile nella misura di euro 1300,00 mensili. Rigettava l'appello incidentale, evidenziando che la parte lo aveva proposto «senza specificazione di motivi *ad hoc*». Poneva le spese della CTU a carico dell'appellato. Compensava le spese di entrambi i gradi nella misura di un mezzo e condannava lo [REDACTED] alla rifusione della quota residua in favore della moglie.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale evidenziava che non era possibile «determinare se la cessione delle quote della società che gestiva e gestisce la società cui fa capo il ristorante [REDACTED] sia simulata» non essendo alcuna prova «stata dedotta in merito».



Reputava congrua la valutazione del CTU «quanto al valore della quota ceduta».

Rilevava che dall'istruttoria espletata era emersa «la certa esistenza di palese differenza di capacità reddituale» avendo dichiarato lo stesso [REDACTED] «di percepire euro 3000,00 mensili».

In ogni caso - aggiungeva il giudice d'appello - «l'appellato gestisce locale certamente produttivo di reddito, in termini e misura ben superiore al canone di affitto pagato alla società citata - quella le cui quote furono quasi per intero cedute all'attuale compagna dello [REDACTED] - fatto già rilevato dal giudicante in primo grado».

Inoltre, lo [REDACTED] era usufruttuario di un immobile di apprezzabile valore, mentre la [REDACTED] non percepiva reddito ed era onerata di canone di locazione, rendendosi evidente «lo squilibrio reddituale», non potendosi trascurare «il fatto che l'appellante ha sostanzialmente dedicato - fatto pacifico - il proprio tempo alla cura della figlia, portatrice di gravissimo handicap».

Per soddisfare la funzione perequativa e quella compensativa dell'assegno divorzile la Corte d'appello reputava di aumentare l'assegno in euro 1300,00 mensili.

Le spese della CTU dovevano essere poste a carico dello [REDACTED] in quanto era stata svolta proprio per valutare la reale capacità reddituale dello stesso, che era di «impossibile individuazione, anche per palese scarsa collaborazione dello [REDACTED] medesimo».

Le spese del doppio grado di giudizio venivano compensate nella misura della metà, con onere del pagamento della quota residua a carico dello [REDACTED]

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale la [REDACTED]

10. Ha resistito lo [REDACTED] proponendo anche ricorso incidentale.



CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente deduce la «violazione di legge con riferimento all'art. 5, comma 9, della legge 898 del 1970, nella parte in cui la gravata sentenza, e quella di primo grado antecedentemente, non hanno ottemperato alla disposizione di legge anzidetta, secondo la quale "in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria", avendo la sentenza gravata escluso la rilevanza delle predette indagini pur sulla compiuta allegazione di concreti elementi di fatto che indicavano come "reddito e patrimonio" del Sig. [REDACTED] fossero ben maggiori tramite la intestazione fittizia a soggetti terzi (nuova compagna) di beni ed attività commerciali».

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il marito avesse fittiziamente intestato la propria attività commerciale, legata al mondo della ristorazione, ed i propri beni immobili alla nuova compagna, [REDACTED]

Il tribunale, però, anziché disporre indagini tramite polizia tributaria, disponeva CTU limitata all'analisi dei dati offerti dallo [REDACTED] senza estendere l'indagine a soggetti terzi «specificamente indicati dalla signora [REDACTED] così come specificamente indicati erano i beni e le attività che si assumevano oggetto di intestazione fittizia».

Per la ricorrente l'indagine tributaria doveva essere svolta sulla ditta individuale [REDACTED] di [REDACTED] e sulla società [REDACTED] di cui il ricorrente era socio di minoranza 10%.

L'immobile ove veniva esercitata l'attività di ristorazione sarebbe stato fittiziamente cointestato dallo [REDACTED] alla compagna «e poi a quest'ultima interamente ceduto nel 2011».



Inoltre, lo [REDACTED] era usufruttuario di un compendio immobiliare costituito da un'ampia area scoperta ove era stata edificata una villa, mentre la nuda proprietà era della [REDACTED] dunque, si sarebbe «formalmente spogliato di tutto il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, mediante una serie di operazioni negoziali dirette a preconstituire un'apparente situazione di contrazione delle proprie risorse economiche (anche a scapito di entrambe le figlie)».

Per la ricorrente dallo stesso elaborato peritale emergeva chiaramente «che i redditi dichiarati dal sig. [REDACTED] erano palesemente incongrui con gli studi di settore, e la movimentazione dei conti correnti indicava chiaramente la presenza di una disponibilità di notevoli somme di denaro corrispondenti alla riserva occulta».

Pertanto, solo disponendo le indagini tributarie «si sarebbe rispettato il disposto dell'art. 5, comma 9, della legge 898/70». L'occultamento dei redditi sarebbe avvenuto con l'ausilio di soggetti terzi: la madre e la compagna dello [REDACTED]

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Per questa Corte, infatti, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali con l'avvalimento della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. Trattandosi poi di potere discrezionale demandato al giudice di merito, l'omissione di motivazione sul diniego del relativo esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove sia pure per implicito il diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa per la ritenuta sufficienza dei dati istruttori



acquisiti (Cass., sez. 1, 4 novembre 2021, n. 31836; Cass., sez. 6-1, 28 marzo 2019, n. 8744; Cass., sez. 1, 5 marzo 2014, n. 5094; Cass., sez. 1, 22 gennaio 2014, n. 1275; Cass., sez. 1, 6 giugno 2013, n. 14336; Cass., sez. 1, 18 giugno 2008, n. 16575).

Si è anche chiarito che, in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., sez. 1, 28 gennaio 2011, n. 2098; Cass., sez. 6-1, 15 novembre 2016, n. 23263).

Nella specie, la Corte d'appello, sia pure implicitamente, ha dimostrato la superfluità dell'ulteriore accertamento patrimoniale sulla base di eventuali indagini tributarie, avendo il giudice di prime cure già accertato attraverso l'espletamento di apposita CTU le capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi.

La Corte d'appello ha dato ampia giustificazione della differenza reddituale tra i due coniugi, reputando però congrua «la valutazione del CTU quanto al valore della quota ceduta».

Inoltre, la Corte territoriale, nello stabilire il *quantum* dell'assegno divorzile ha valutato:a) la circostanza che lo stesso



aveva dichiarato di percepire euro 3000,00 mensili; b) il fatto che lo gestiva un locale «certamente produttivo di reddito, in termini e misura ben superiore al canone di affitto pagato alla società citata - quella le cui quote furono quasi per intero ceduti all'attuale compagna dello - fatto già rilevato dal giudicante in primo grado»; c) lo non era gravato di alcun onere locativo; d) il marito era «usufruttuario di un immobile di apprezzabile valore»; e) la non percepiva reddito ed era onerata di canone di locazione; f) la «ha sostanzialmente dedicato - fatto pacifico - il proprio tempo alla cura della figlia, portatrice di gravissimo handicap.

Pertanto, proprio l'approfondimento istruttorio già compiuto nel corso del giudizio di prime cure, ha indotto la Corte d'appello, seppur implicitamente, a negare l'effettuazione di indagini della polizia tributaria.

2. Con il secondo motivo di impugnazione principale la ricorrente si duole della «violazione dell'art. 91 c.p.c., primo comma ("il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa") nella parte in cui il signor rimasto soccombente con l'accoglimento pur parziale dell'appello della signora e il rigetto dell'appello incidentale, e dell'art. 92 c.p.c., secondo comma ("se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente per intero"), nella parte in cui il giudice d'appello ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi pur in mancanza dei presupposti normativamente previsti».



Precisa la ricorrente che il giudice d'appello, accogliendo il secondo motivo di gravame della [REDACTED] aveva compensato le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà, ponendo a carico del marito il residuo 50 %.

Il secondo motivo d'appello della [REDACTED] aveva censurato la sentenza di prime cure «anche nella parte in cui ha compensato le spese di lite e posto a carico di entrambe le parti al 50% le spese di CTU». Con riferimento alle spese di lite, infatti, per la appellante non era «possibile parlare di "reciproca soccombenza", in particolare per quanto atten[eva] alla [REDACTED] con riferimento al *quantum* dell'assegno in proprio favore».

Il giudice di prime cure, infatti, aveva deciso una somma in via equitativa «nell'impossibilità di determinare in misura specifica i redditi reali del ricorrente», sicché per la [REDACTED] «le carenze ed insufficienze dell'indagine peritale non po[tevano] certamente essere poste a carico» della stessa.

La Corte territoriale ha accolto l'appello della [REDACTED] nella parte in cui lamentava la errata compensazione integrale delle spese avvenuta in primo grado, ponendo correttamente a carico del solo [REDACTED] le spese di CTU, ma ha poi compensato per il 50% le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio «senza nemmeno motivarne le ragioni» ed anzi «esplicitamente rilevando un comportamento processuale scorretto del signor [REDACTED] per giunta soccombente».

Non si verte né nell'ipotesi di particolare novità delle materie trattate né in quella della soccombenza reciproca.

La soccombenza reciproca, infatti, si verifica - per la ricorrente - quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure «nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale)».



Nel caso di un parziale accoglimento della domanda, anche in via meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in un unico capo, vi è soccombenza reciproca.

Tuttavia, in tal caso, per ravvisare la reciproca soccombenza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, «abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto».

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Invero, la disciplina sulle spese è mutata nel corso degli anni. L'art. 92 c.p.c. inizialmente faceva riferimento ai «giusti motivi» per la compensazione delle spese di lite. Con la legge 263/2005 si è stabilito che i giusti motivi fossero indicati nella motivazione.

2.3. La legge 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, per le controversie iniziate, in primo grado, dopo tale data, ha previsto la compensazione, oltre che in caso di reciproca soccombenza, solo per «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».

2.4. Con il d.l. 132/2014, convertito in legge 162/2014 è scomparsa la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e si è ristretta la possibilità di compensazione solo in caso di «assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

2.5. La Corte costituzionale (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), poi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche



qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (anche Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696).

Nella specie, trova applicazione il disposto dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, e dovendosi tenere conto della citata sentenza della Corte costituzione n. 77 del 2018, in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2015, è quindi necessaria per procedere alla compensazione delle spese l'indicazione in motivazione delle «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», oppure – per quel che qui rileva – per soccombenza reciproca.

Tale disposizione costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., 2883/2014).

3. Questi principi vanno collegati con quanto affermato da questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 31 ottobre 2022, n. 32061), nella ipotesi in cui la parte vede accogliersi la domanda ma con una riduzione del *quantum* rispetto a quello richiesto, nel senso di escludere la «reciproca soccombenza».

Si è, dunque, affermato che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte



soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. U., n. 32061, cit.).

4. Una volta, dunque, che si escluda l'applicabilità nella specie della reciproca soccombenza, in quanto la domanda di assegno di divorzio da parte della moglie non è stata riconosciuta nella somma richiesta di euro 3.000,00 (poi la richiesta è stata ridotta ad euro 2000,00 in appello), ma nella minore somma di euro 1.300,00 mensili, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare le ragioni della compensazione della metà delle spese del doppio grado di giudizio, mentre è del tutto assente tale motivazione.

Ed infatti, in sede di appello è stato riconosciuto un importo più alto dell'assegno di divorzio, portato da euro 1.000,00 ad euro 1.300,00, sicché la moglie era risultata pienamente vincitrice.

5. Con il ricorso incidentale lo [REDACTED] deduce «l'omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'appello di Venezia ha omesso di considerare che la signora [REDACTED] si è appropriata illecitamente delle somme del risarcimento del danno ricevute dalla figlia [REDACTED] maggiorenne ed affetta da enti cappa grave. Il fatto - illecito e di notevole entità economica - ha inciso sul patrimonio di [REDACTED] e quindi della famiglia eliminando o incidendo negativamente sul presupposto di sussistenza di diritto all'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, legge 898 del 1970».

Nel ricorso in appello, ad avviso del ricorrente incidentale, la [REDACTED] avrebbe confessato «di aver speso le somme che la figlia [REDACTED] aveva ricevuto quale risarcimento danno per incidente che, da bambina, le ha stravolto l'esistenza rendendola invalida al 100%».



Il fatto storico, il cui esame risulterebbe omesso, consisterebbe «[nell']appropriazione da parte della madre delle somme della figlia invalida [REDACTED]

La [REDACTED] inizialmente, nel 2016, avrebbe affermato che «oggi [REDACTED] non è titolare di alcun bene», mentre successivamente nella comparsa conclusionale del 24/1/2020 avrebbe dichiarato che «anche tale somma fu gestita esclusivamente dal marito», per poi riferire nel ricorso in appello che «trattasi di somme che nel corso degli ultimi [REDACTED] anni sono state utilizzate per necessità proprie e della figlia, ricevute a titolo di ristoro e come tale legittimamente godute».

A fronte di tali dichiarazioni contenute nell'atto di appello, lo [REDACTED] aveva spiegato motivo di ricorso incidentale nel quale avrebbe esposto «quindi la signora [REDACTED] è entrata in possesso della somma [...] verosimilmente con la complicità di un funzionario di banca infedele [...] ha operato in danno del patrimonio della famiglia [...] Ciò travolge ogni esigenza "perequativo-compensativa" in capo alla stessa e il diritto all'assegno divorzile».

Inoltre, il ricorrente incidentale asserisce che il giudice di appello avrebbe disposto degli elementi «e delle prove che documenta[vano] come la cura di [REDACTED] non [fosse] economicamente onerosa».

La Corte d'appello, dunque, avrebbe omesso ogni esame sulla questione, limitandosi a riportare nel dispositivo «rigetta l'appello incidentale», senza alcun riferimento a tale circostanza «nonostante abbia inciso negativamente sul patrimonio della famiglia».

Insomma, «la dissipazione illecita ed ingiustificata di parte del patrimonio familiare» escluderebbe «la sussistenza delle presupposto perequativo-compensativo del diritto all'assegno divorzile».

5.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.



5.2. È inammissibile in quanto nella motivazione della sentenza della corte d'appello si legge a pagina 4 che «parte appellata propone appello incidentale, senza specificazione di motivi *ad hoc*, innestando per la riforma della sentenza in punto di merito e in punto compensazione delle spese di lite».

Pertanto, la Corte territoriale ha sostanzialmente evidenziato l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto redatto senza l'indicazione di motivi specifici e su tale *ratio decidendi* non v'è stata impugnazione specifica con il ricorso incidentale.

5.3. Inoltre, il motivo di ricorso incidentale, pur articolato nel rispetto dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come declinato ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, in realtà tende ad una rivalutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di merito, non consentita in questa sede.

Si giunge anche ad affermare che la [REDACTED] avrebbe «confessato» di avere speso le somme che la figlia [REDACTED] aveva ricevuto quale risarcimento del danno per ragioni diverse dall'assistenza della figlia, profilando un'ipotesi di «dissipazione illecita ed ingiustificata», anche perché le cure per [REDACTED] non sarebbero particolarmente onerose.

Come è evidente, si tratta di una valutazione di puro merito.

6. Il motivo è anche infondato.

Invero, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione



dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass., Sez. U., 11 luglio 2018, n. 18287; anche Cass., Sez. U., 18 dicembre 2023, n. 35385).

In realtà, la Corte d'appello ha evidenziato lo specifico contributo della moglie per l'accudimento della figlia ██████ disabile a seguito di un incidente stradale sin da quando aveva cinque anni («non trascurando il fatto che l'appellante ha sostanzialmente dedicato - fatto pacifico - il proprio tempo alla cura della figlia, portatrice di gravissimo handicap»). Tale accudimento non può dunque non aver comportato anche il sostenimento di spese adeguate alla particolare condizione di salute della ragazza.

Ciò che rileva, infatti, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile è soprattutto - oltre alle differenze reddituali - il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonea a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali (Cass., sez. 1, 31 marzo 2023, n. 9144; Cass., sez. 6-1, 13 ottobre 2022, n. 29920; Cass., sez. 1, 28 luglio 2022, n. 23583; Cass., sez. 1, 8 settembre 2021, n. 24250).

7. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso principale; rigetta il primo motivo di ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024

La Presidente

Maria Acierno

